

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011 n. 7

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole)

La legge in esame interviene in modifica della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2001 che disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione “Scuola di Pace di Monte Sole”, al fine di fissare le nuove condizioni a cui è subordinata la partecipazione regionale.

La legge, infatti, nasce dall’esigenza di consentire alla Regione Emilia-Romagna di poter continuare a far parte del gruppo dei promotori della fondazione di cui sopra, anche in seguito alle recenti innovazioni legislative che pongono limiti alla possibilità per gli Enti pubblici di partecipare a istituzioni di questo tipo, anche se di carattere privato.

L’articolo 6 del decreto n. 78 del 2010, in particolare, ha infatti stabilito che tutti gli Enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all’adeguamento dei rispettivi Statuti per assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il Collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e tre componenti. Tale previsione non si applica direttamente alle Regioni, ma costituisce una norma di principio, cui, dunque, la Regione, deve adeguare i propri strumenti legislativi. Anche tutti gli Enti partecipati dalla Regione, pertanto, debbono procedere a riformare i propri Statuti, riducendo il numero dei componenti degli organi che svolgono attività riconducibili ad amministrazione o a controllo.

Composta da un solo articolo, dunque, la nuova legge modifica l’art. 2 della precedente legge regionale n.35/2001, stabilendo che lo Statuto della Fondazione Scuola di Pace Monte Sole preveda l’istituzione di un nuovo organismo, il Consiglio di indirizzo, due dei cui membri devono essere nominati dalla Regione, e più precisamente dall’Assemblea legislativa (con il meccanismo del voto limitato ad un unico rappresentante). Alla Giunta regionale spetta, inoltre, la nomina di un solo componente del Consiglio di amministrazione, mentre in precedenza erano due.

Viene modificata conseguentemente anche la norma attinente alla relazione annuale che la Fondazione deve presentare sia all’Assemblea legislativa che alla Giunta regionale.